

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3046}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

Presentato alla Presidenza il 19 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, furono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sui prodotti petroliferi ad essa fiscalmente assimilati e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

L'aumento fu imposto dalla necessità di contenere i consumi dei carburanti nell'attuale crisi energetica e nello stesso tempo dalla esigenza di recuperare le minori entrate fiscali

derivanti dalle restrizioni di consumo di detti carburanti.

Il particolare stato dei lavori parlamentari non consentì la conversione del detto decreto nel prescritto termine costituzionale. Con il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, si provide pertanto a preservare il conseguimento delle finalità suindicate.

Anche questo decreto per le vicende dell'attività del Parlamento non ha potuto essere convertito, per cui, in considerazione dei gravi

effetti che l'eliminazione del maggior prelievo fiscale previsto dal provvedimento comporterebbe, il Governo ha ritenuto di dover adottare un nuovo provvedimento di urgenza che assicuri la continuità dell'imposizione.

Con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge si confermano pertanto le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti ivi indicati.

L'articolo 2 ribadisce l'applicazione della predetta imposizione fiscale sulle giacenze superiori ai venti quintali detenute alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

L'articolo 3 precisa che tutte le maggiori entrate derivanti dagli aumenti stabiliti con il

decreto in parola sono devolute, attesa la loro destinazione, esclusivamente all'erario dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce, infine, che le disposizioni dell'unito decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, con effetto dalla data da cui quest'ultimo ha avuto effetto (e cioè dalla data di entrata in vigore del precedente decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14), e ciò allo scopo di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale sin dal giorno in cui essa è stata applicata.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19 giugno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visti i decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14 e 20 aprile 1974, n. 103, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione dell'imposta fiscale sui prodotti petroliferi prevista dai predetti decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14 e 20 aprile 1974, n. 103;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 15.679 a lire 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « *jet fuel JP4* », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.567,90 a lire 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 10.826 a lire 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

ARTICOLO 4.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, ed hanno effetto dalla data da cui quest'ultimo ha avuto effetto.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 giugno 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO
EMILIO — ANDREOTTI — DE MITA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.